

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 24 aprile 1998 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione con il quale sono state individuate le strutture di livello dirigenziale generale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1997 con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche della cessata direzione generale della M.t.c.m. con il quale sono previste le posizioni dirigenziali in n. 61 su 112 uffici periferici;

le sedi periferiche con posizioni non dirigenziali sono ben 56 e che l'adattamento dell'organico in relazione agli uffici susciterà non poca confusione in tutte le sedi della Motorizzazione Civile del paese preoccupando per la qualità dei servizi a discapito degli utenti;

questa mobilità sopraggiunge in un momento delicato di applicazione delle norme Bassanini con il passaggio di competenze dagli uffici delle cessate M.c.t.c. a taluni uffici provinciali;

nella stessa Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati nel frattempo si sta procedendo alla modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che comporterà anch'essa notevoli cambiamenti;

gli uffici delle M.c.t.c. dispongono di personale in modo proporzionale alla ampiezza dell'area territoriale di competenza e nel particolare gli uffici dirigenziali godono di maggiori unità organiche con maggior grado di specializzazione all'attività svolta con supporto notevole al dirigente,

mentre negli uffici periferici in assenza di questi livelli altamente qualificati il direttore è costretto ad aggiornamenti che ne qualificano il livello;

il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato e norme di esecuzioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 all'articolo 56 comma 2 punto *a*) disciplina le mansioni in caso di vacanza di posto in organico per non più di 6 mesi prorogabili fino a 12 ed al comma 5 dello stesso articolo recita: « ...al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore »;

il dispositivo di sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Novara, visti gli articoli 429 e 431 del codice di procedura civile, pur dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande del ricorrente aventi per oggetto l'inquadramento nella qualifica superiore, dichiara invece tenuto e condanna il Ministero dei trasporti e della navigazione al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori dirigenziali (n. 658/98 R.G. Tribunale di Novara);

impegna il Governo

in considerazione degli uguali obblighi derivanti ai direttori degli uffici periferici come agli stessi dirigenti, ed in considerazione degli uguali oneri derivanti al Ministero dei trasporti e della navigazione per le retribuzioni per le mansioni dirigenziali superiori, a disporre per tutti gli uffici provinciali della M.c.t.c. la figura dirigenziale.

(1-00480) « Ciapusci, Grugnetti, Bampo, Gambato, Signorini, Acierno, Niccolini, Valducci, Lo Jucco, Dell'Elce, Rivolta, d'Ippolito ».

La Camera,

considerato che:

durante la Prima Guerra Mondiale, a causa degli scontri sanguinosi avvenuti

tra l'Impero Ottomano e la Russia zarista, tutti i popoli della regione, soprattutto gli armeni, patirono grandi sofferenze e subirono gravi perdite;

l'argomento è di estrema sensibilità, come è emerso recentemente anche durante le udienze del congresso degli Stati Uniti, dove gli storici intervenuti non sono riusciti ad accordarsi sulla conformità dell'uso della definizione di « genocidio » per gli eventi e i fatti accaduti allora;

la crisi crescente, su tale argomento, assume dimensioni minacciose sia per gli interessi della popolazione della Repubblica Armena, che per la stabilità della regione del Caucaso,

impegna il Governo:

a favorire la convocazione di una riunione scientifica volta ad accertare pienamente le realtà storiche, chiedendo a tutti gli Stati, a cominciare dalla Repubblica di Turchia, di mettere a disposizione degli studiosi di storia, degli storici e dei ricercatori, i loro archivi senza alcuna limitazione;

ad impegnarsi a portare avanti una mediazione per la normalizzazione e lo sviluppo delle relazioni tra Turchia e Armenia.

(1-00481) « Fei, Peretti, Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Frattini, Delmastro delle Vedove, Biondi, Costa, Niccolini, Frau ».

Risoluzioni in Commissione:

La XI Commissione,

premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 24 aprile 1998 è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione con il quale sono state individuate strutture di livello dirigenziale generale;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1997 sono state stabilite le dotazioni organiche

della cessata direzione generale della M.t.c.m. con il quale sono previste le posizioni dirigenziali in n. 61 su 112 uffici periferici;

le sedi periferiche con posizioni non dirigenziali sono ben 56 e l'adattamento dell'organico in relazione agli uffici susciterà non poca confusione in tutte le sedi della Motorizzazione Civile del paese preoccupando per la qualità dei servizi a discapito degli utenti;

questa mobilità sopraggiunge in un momento delicato di applicazione delle norme Bassanini con il passaggio di competenze dagli uffici delle cessate M.c.t.c. a taluni uffici provinciali;

nella stessa Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati nel frattempo si sta procedendo alla modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che comporterà anch'essa notevoli cambiamenti;

gli uffici delle M.c.t.c. dispongono di personale in modo proporzionale alla ampiezza dell'area territoriale di competenza e nel particolare gli uffici dirigenziali godono di maggiori unità organiche con maggior grado di specializzazione all'attività svolta con supporto notevole al dirigente, mentre negli uffici periferici in assenza di questi livelli altamente qualificati il direttore è costretto ad aggiornamenti che ne qualificano il livello;

il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato e norme di esecuzioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 all'articolo 56 comma 2 punto a) disciplina le mansioni in caso di vacanza di posto in organico per non più di 6 mesi prorogabili fino a 12 ed al comma 5 dello stesso articolo recita « ... al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore »;

visto il dispositivo di sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Novara, che visti gli articoli 429 e 431 del codice di procedura civile, pur dichiarando il difetto

di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande del ricorrente aventi per oggetto l'inquadramento nella qualifica superiore, dichiara invece tenuto e condanna il Ministero dei trasporti e della navigazione al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori dirigenziali (n. 658/98 R.G. tribunale di Novara);

impegna il Governo

in considerazione degli uguali obblighi derivanti ai direttori degli uffici periferici come agli stessi dirigenti, ed in considerazione degli uguali oneri derivanti al Ministero dei trasporti e della navigazione per le retribuzioni per le mansioni dirigenziali superiori, a disporre per tutti gli uffici provinciali della M.c.t.c. la figura dirigenziale.

(7-00979) « Michielon, Ciapusci ».

La III Commissione,

premessi che:

è necessario incrementare l'attenzione dei governi e dei parlamenti sulla questione del commercio delle armi leggere, che continuano ad essere largamente disponibili in quasi tutte le regioni del mondo in cui sono presenti focolai di tensione o, addirittura, conflitti armati;

in particolare, appare quanto mai urgente adottare le necessarie misure, a livello internazionale, per porre un freno alla diffusione illecita di tali armi, che spesso sfuggono persino al regime di embargo deciso dalle Nazioni Unite;

è altresì opportuno che ciascun Paese produttore di armi leggere attui rigidi controlli su questi pericolosi strumenti di morte;

in Italia, il regime dei materiali di armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che stabilisce una serie di divieti circa l'esportazione, l'importazione e il transito di tali materiali, prevedendo altresì forme di controllo da parte dello Stato sul rispetto di tali divieti;

anche le armi leggere rientrano, in linea di principio, sotto la disciplina della legge n. 185 del 1990, che prevede un particolare regime autorizzatorio per l'esportazione di tali armi;

è attualmente all'esame del Senato della repubblica un disegno di legge di iniziativa del Governo (A.S. 4431), che intende promuovere una revisione della legge n. 185 del 1990, favorendo « un adeguamento della vigente normativa sull'interscambio di materiali di armamento ai nuovi scenari europei al fine di consentire al nostro Paese di poter partecipare attivamente al processo di integrazione di questo delicato settore di attività »;

è stata inoltre presentata in data 4 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, la relazione del Governo sulle operazioni per il controllo dell'esportazione, importazione e transito degli armamenti relativa all'anno 1999, che indica, rispetto all'anno precedente, una tendenza alla crescita delle autorizzazioni all'esportazione di armamenti;

in questo quadro, appaiono condivisibili i principi affermati nel « Codice di condotta dell'UE per l'esportazione delle armi », adottato dal Consiglio dell'Unione europea del 2 giugno 1998, e in particolare, tra tali principi, quello che prevede la specifica responsabilità dei governi per le violazioni dei diritti dell'uomo;

nonostante la loro assoluta pericolosità, a differenza delle armi chimiche, biologiche o nucleari, le armi leggere non sono espressamente sottomesse ad un regime di norme internazionali di tipo convenzionale;

essendo comunemente ammessa l'esistenza di un commercio mondiale di armi leggere per esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, appare peraltro difficile giungere ad un bando generalizzato delle armi leggere, come è invece avvenuto, a livello internazionale, per le mine antiuomo con la Convenzione di Ottawa;

è tuttavia importante che, per l'esportazione e il commercio di questi

armamenti, vengano rigorosamente applicati i principi e i divieti previsti dalle singole legislazioni nazionali, facendo in modo che non si verifichino esclusioni o deroghe di alcun genere alla normativa generale, ad eccezione di quelle espressamente previste dalla stessa legge;

in questo contesto, anche per favorire l'adozione di misure omogenee tra diversi Paesi, appare opportuno individuare misure internazionali che consentano di lottare contro l'eccessiva accumulazione di armi leggere, limitando gli effetti di destabilizzazione che tale accumulazione potrebbe avere;

è imminente lo svolgimento della « Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul traffico illecito delle armi leggere in tutti i suoi aspetti », prevista per i mesi di giugno e luglio 2001;

in questo quadro, si presenta la rilevante opportunità, per la comunità internazionale, di impegnarsi nella lotta al commercio illecito delle armi leggere, sia dal punto di vista della domanda, sia da quello dell'offerta di tali armi;

impegna il Governo:

ad assumere, nelle sedi internazionali competenti, una decisa posizione a sostegno della lotta alla diffusione delle armi leggere, che preveda l'elaborazione di misure a livello internazionale destinate a prevenire e combattere il traffico e la fabbricazione illecita di armi leggere;

a realizzare ogni possibile iniziativa per favorire l'adozione, da parte della comunità internazionale, di un embargo generalizzato di armi leggere nei confronti di tutti i Paesi nei quali è in corso un conflitto o una sistematica violazione dei diritti umani;

ad adottare, in preparazione della « Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul traffico illecito delle armi leggere in tutti i suoi aspetti », prevista per i mesi di giugno e luglio 2001, una iniziativa finalizzata a gettare le basi per la predisposizione di un trattato o una conven-

zione internazionale, che garantisca il rispetto di rigorosi controlli sull'esportazione ed il commercio di armi leggere;

a rafforzare, anche a livello nazionale, le misure dirette ad intensificare o meglio coordinare gli sforzi per combattere il commercio di armi leggere.

(7-00980)

« Occhetto ».

La VIII Commissione,

considerato che:

in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61, è stata istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), quale struttura per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, nonché di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

l'Anpa ha avuto una lunga e difficile fase di avvio, mentre tra molti ritardi sono state sino ad ora istituite, come previsto dalla stessa legge, 19 Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente, tra cui le 2 Agenzie delle province autonome, rendendo ormai prossimo al compimento il processo di riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e di costituzione di più idonei strumenti per l'attuazione di più avanzati interventi degli enti pubblici territoriali in campo ambientale;

negli ultimi anni, per impulso del Governo e delle regioni si è avviato un processo che ha consentito di costruire le basi per un sistema agenziale ambientale costituito dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa) e dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente (Arpa-Appa), secondo un modello federale di collaborazione integrata tra strutture regionali e nazionali, realizzando secondo i principi della condivisione e della partecipazione

l'attività affidata, dalla legge all'Anpa, di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali;

pur tra problemi ancora presenti nell'organizzazione e nell'attuazione dei compiti di istituto, in parte determinati dalla rapidità di crescita dell'Agenzia, negli ultimi tre anni l'Anpa ha visto accrescere considerevolmente, in numero e in qualità, le forze professionali impegnate, le attività svolte e, per iniziativa del Ministro dell'Ambiente, il Governo ha disposto un sensibile aumento del contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2000, mentre sono state prodotte dall'Agenzia risorse aggiuntive, attraverso rapporti convenzionati con amministrazioni pubbliche;

tale processo punta a rafforzare il carattere multireferenziale del sistema delle agenzie, nel senso che consente di realizzare, nell'interesse pubblico, strutture autorevoli e autonome sul piano tecnico-scientifico, cui possono riferirsi le istituzioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati, le associazioni sindacali, ambientaliste, dei cittadini e delle imprese al fine di acquisire informazioni, dati, strumenti tecnici utili alla predisposizione di programmi e iniziative volte a rafforzare la promozione dei valori ambientali e della sostenibilità dello sviluppo;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 1999 è stata conferita al Ministro dell'ambiente la delega sui Servizi Tecnici Nazionali Geologico, Idrografico-Mareografico;

pur in assenza dell'unificazione presso il Ministero dell'ambiente delle competenze relative alla difesa del suolo e alla tutela del territorio è opportuno avviare il processo di integrazione, nella prospettiva della costituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

lo stesso decreto legislativo con cui viene disposta la riforma dell'organizzazione del Governo, ha abolito l'Anpa e con l'articolo 38 ha istituito l'Agenzia nazionale

per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, a cui sono trasferiti il personale e le risorse attualmente in dotazione all'Anpa e ai Stn;

l'insieme delle strutture, delle professionalità e delle attività presenti nell'Anpa, nel sistema delle Agenzie ambientali e nei Stn costituisce un patrimonio importante da salvaguardare e rafforzare al fine di rendere autorevole e qualificata la nuova Agenzia;

il percorso di costruzione della nuova agenzia può determinare destabilizzazione, incertezza nelle attività, influenzando negativamente nell'attuazione dei programmi e nei rapporti istituzionali attivati dagli attuali organismi, e soprattutto sul personale in servizio e in particolare su quello non collocato nei ruoli organici;

tale processo deve vedere un lavoro preliminare di integrazione al fine di consolidare le esperienze tecnico-scientifiche maturate in tempi e contesti diversi nelle due strutture, al fine di non ridurre l'affidabilità e l'autorevolezza acquisite;

l'assetto istituzionale e il funzionamento individuato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per tutte le agenzie non soddisfa pienamente le necessità proprie di una struttura assai complessa come quella individuata nella nuova agenzia la quale si troverà a svolgere compiti nazionali di controllo ambientale, le funzioni di ente nazionale per la radioprotezione e la sicurezza nucleare, ad assumere le responsabilità e le attività di gestore del sistema informativo ambientale nazionale, nonché le competenze relative al supporto tecnico scientifico e alla attività conoscitiva nelle materie ambientali, territoriali e di difesa del suolo, da svolgere con indipendenza tecnica, autorevolezza e affidabilità, caratteristiche che solo una solida autonomia gestionale può assicurare;

il Senato nel corso dell'esame del disegno di legge 3833 predisposto dal Governo ha inteso sottolineare attraverso apposito emendamento la necessità di rafforzare il sistema delle agenzie ambientali

con risorse aggiuntive e con una specifica integrazione relativamente agli organi di istituzionali della nuova Agenzia, al fine di assicurare una più solida e qualificata direzione dei complessi processi costitutivi ricordati e che il provvedimento è all'esame di questa Commissione per completarne l'iter di approvazione;

impegna il Governo

ad avviare la predisposizione dello statuto della nuova Agenzia dopo l'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento attualmente in discussione in questa Commissione, al fine di conformarlo alle modifiche di assetto istituzionale della nuova Agenzia ivi contenute;

ad assicurare, con lo statuto la più ampia autonomia gestionale e tecnico-scientifica della nuova Agenzia provvedendo in particolare a dotarla di personalità giuridica e di organi istituzionali collegiali in grado di assicurare, come indicato nel provvedimento 7280 C, unitarietà di direzione amministrativa e capacità di governo del percorso costitutivo; lo statuto dovrà inoltre indicare nelle sue linee essenziali, un assetto organizzativo dell'agenzia coerente con il carattere proprio di strutture solide, flessibili, operanti secondo l'obiettivo della massima capacità di intervento, evitando quindi di prescrivere numero, caratterizzazione e denominazione delle strutture interne;

ad intensificare preliminarmente il lavoro di integrazione delle attività e delle strutture che dovranno costituire la nuova agenzia e in particolare i Servizi Tecnici Nazionali Geologico e Idrografico-Mareografico e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, anche in considerazione dei problemi relativi alla diversa organizzazione e inquadramento contrattuale del personale;

ad affrontare e definire in via preliminare, d'intesa con le regioni, la collocazione istituzionale delle strutture periferiche dei Stn e in particolare del Servizio Idrografico, conservando l'unitarietà del patrimonio di conoscenze e di competenze

scientifiche sino ad ora accumulato ed evitando frammentazioni e dispersioni, che ne alterino l'attuale articolazione a scala di bacino idrografico;

a ridefinire con le regioni le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico che l'Agenzia deve svolgere nei confronti delle agenzie regionali, sulla base del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, con particolare riferimento alle materie concernenti la difesa del suolo e le attività tecniche connesse, non presenti nella citata legge; nonché a dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che indica in modo inequivocabile la necessità di prevedere il coinvolgimento delle regioni negli « organi » dell'Agenzia, non la costituzione a tal fine di organismi di tipo tecnico;

a rafforzare le iniziative istituzionali volte a determinare un maggiore impulso alle attività dell'Agenzia fornendo tempestivamente, da parte del Ministro dell'ambiente, le previste e necessarie direttive per la predisposizione del prossimo programma triennale, assicurando contestualmente la doverosa collaborazione delle direzioni generali del Ministero dell'ambiente, per il più efficace conseguimento degli obiettivi, rimuovendo le sovrapposizioni e le contraddizioni ora presenti nell'affidamento delle attività di supporto, nonché a svolgere una puntuale ricognizione sulle risorse finanziarie e professionali di cui sarà dotata la nuova agenzia, al fine di renderle adeguate alle funzioni e ai compiti attribuiti.

(7-00981) « Bandoli, Zagatti, Vigni, Gerardini ».

La VII Commissione,

premessi che:

il finanziamento degli interventi previsti dai piani regionali di edilizia scolastica, predisposti ai sensi della legge 23 del 1996, sono determinati in sede di approvazione della legge finanziaria e successivamente ripartiti tra le regioni;

i fondi messi a disposizione per il triennio 1996-98, largamente insufficienti rispetto al fabbisogno espresso, hanno rappresentato una prima parziale risposta in sede di applicazione della legge n. 23 del 1996, legge che ha previsto un sistema di programmazione triennale degli interventi e dei flussi finanziari annui;

le successive annualità per l'attivazione del secondo piano triennale 1999-2001 hanno registrato una diminuzione dei finanziamenti in luogo dell'atteso aumento, rendendo disponibili rispettivamente L. 385 miliardi nel 1999 e L. 398 miliardi per il 2000, a fronte di un complessivo fabbisogno espresso dalle regioni per il triennio ammontante ad oltre 12 mila miliardi;

l'intervento statale ha dunque rappresentato nel secondo triennio nemmeno il 6,4 per cento del suddetto fabbisogno, una percentuale troppo squilibrata per non condizionare l'azione di rinnovamento avviata con la riforma del sistema scolastico e per non far ricadere sugli Enti Locali tutti i gravosi oneri imposti dalla normativa per la sicurezza degli edifici;

impegna il Governo

ad adottare specifici interventi finanziari, per rendere realmente incisiva la programmazione degli Enti chiamati a garantire il servizio scolastico in applicazione delle leggi nazionali.

(7-00982) « Rodeghiero, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Dozzo, Faustinelli ».

ATTI DI CONTROLLO

—

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* —
Per sapere — premesso che:

non si hanno notizie precise circa l'attuazione del Programma straordinario

di dismissione dei beni immobili degli enti previdenziali pubblici che prevedeva un introito al consorzio di imprese, denominato G6 Advisor, di cui fanno parte Milano Centrale Servizi, Arthur Andersen, Cariplo, E&R;

i risultati dell'incarico non sono noti, e neppure i compensi dell'advisor prescelto —:

quante alienazioni siano già state formalizzate;

a quanto ammontino le somme frutto di alienazione;

quale sia il compenso versato o versando all'advisor. (3-06396)

FAGGIANO, STANISCI e ATTILI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione.* —
Per sapere — premesso che:

da diversi giorni, sulla stampa locale (*Gazzetta del Mezzogiorno e Quotidiano*) con grande enfasi, si è evidenziata la penalizzazione della regione Puglia nel sistema dei trasporti ed i conseguenti gravi rischi di emarginazione dal resto del paese;

per il trasporto aereo in particolare, alle confermate volontà di Alitalia di ridurre drasticamente i voli da e per Bari e Brindisi con Roma e Milano, annullare i voli diretti da Bari verso altre città italiane (Catania Palermo, Firenze, Bologna, Verona) aumentando nel contempo del 20 per cento tutte le tariffe, si unisce anche Air One che cancella i propri collegamenti sulla Puglia e dal 2 ottobre scorso, nonostante precedenti dichiarazioni rassicuranti, ha sospeso il volo Brindisi-Roma;

tali decisioni sarebbero motivate in particolare da Alitalia, con la insostenibilità dei costi la cui origine, se esiste, è difficile da capire visti i recenti aumenti superiori a quelli praticati nel resto del